

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente**  
**del Servizio Urbanistica**

Prot. n...../66359/2007

OGGETTO: COMUNE DI CHIANOCCO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - (D.C.C. N. 41 DEL 16/11/2006) - OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Chianocco, con deliberazione del C.C. n. 41 del 16/11/2006, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 04/12/2006 (*prat. n. 145/2006*);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 41 del 16/11/2006 di adozione, finalizzati al recepimento della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24/03/2006 "*Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del D.lgs. 114/98*";

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- approvazione nuova tabella 4 (art. 17 "*Compatibilità territoriale dello sviluppo*" D.C.R. n. 59-10831 del 24/03/2006);
- conferma della Localizzazione commerciale L2 e Addensamento commerciale A2;
- individuazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni commerciali;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Chianocco con deliberazione C.C. n. 41 del 16/11/2006, le seguenti osservazioni:
  - a) l'adeguamento del P.R.G.C. vigente alla disciplina sul commercio, così come definito dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24/03/2006, presuppone la modifica degli elaborati costituenti il Piano (art. 14, L.R. 56/77), secondo le procedure di seguito riportate:
    - integrazione della *Relazione Illustrativa* individuando "*i criteri per l'applicazione degli indirizzi e i criteri di cui all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina al commercio.....*" (Cfr. punto d bis, comma 1, art. 14, L.R. 56/77);
    - individuazione sulle Tavole del Piano della "*....struttura insediativa degli impianti industriali artigianali e commerciali....*" (Cfr. punto b, comma 2, art. 14, L.R. 56/77);
    - integrazione delle Norme di Attuazione definendo "*...le prescrizioni generali e particolari relative alle classi di destinazione d'uso, ai tipi d'intervento, ai modi di attuazione ed alla gestione del piano, ivi compresi quelle relative agli insediamenti commerciali al dettaglio.*" (Cfr. punto 2, comma 4, art. 14, L.R. 56/77);
  - Dall'esame degli Atti trasmessi non risulta che il Comune abbia provveduto ad adeguare il P.R.G.C. secondo la procedura sopra riportata;
  - b) si rammenta, inoltre, quanto riportato nella nota del Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali – Direzione Commercio e Artigianato della Regione Piemonte del 05/12/2006 prot. n. 12751/171: "*Ad oggi non è pervenuto a questa Direzione copia della DCC di criteri prescritta dall'art. 29 comma 3 lettera a) della DCR citata. Dalla documentazione di PRGC pervenuta non risulta che tale DCC sia stata approvata. Dal contenuto della DCC del 16/11/2006 di approvazione della variante al PRGC parrebbe che si debbano intendere per "criteri" quelli contenuti nella variante di PRGC stessa, contrariamente a quanto previsto dal citato art. 29. Visto quanto sopra la variante parziale al PRGC del Comune di Chianocco all'esame non può essere pertanto ritenuta adeguata alla normativa vigente limitatamente alla materia commerciale.*";
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Chianocco la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....